

COMUNE DI BRIAGLIA

PROVINCIA DI CUNEO

Via Borsarelli, 14 – 12080 Briaglia (CN) - Tel. 0174/56.36.97 –P.I. 04012290047 pec: briaglia@cert.ruparpiemonte.it e-mail: briaglia@ruparpiemonte.it

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 55 del 28/12/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E CATTURA CANI VAGANTI anni 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO INCARICO- CIG Z623E00FD2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- richiamato lo Statuto Comunale;
- visti:
 - il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - il Regolamento Comunale di Contabilità;
- vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 20.06.2019 con cui è stata assegnata la Responsabilità del Servizio Tecnico Comunale al Sindaco;
- vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 31.07.2023 con cui è stata assegnata la Responsabilità dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico Finanziaria al Sindaco;
- visto il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
- visto il D. L.vo 165/2001;
- vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- vista inoltre la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 18.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione dell' esercizio 2024/2026;
- vista la vigente normativa in merito;
- visto il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni sul Bilancio Armonizzato;
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) 2024-2026, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- vista la necessità di un servizio di custodia e cattura cani vaganti, pur ad oggi non avendo animali nel servizio del canile convenzionato;
- vista l'offerta economica dell'Associazione "GEA 2 ETS", con sede in via San Paolo n. 2/A, San Michele Mondovì, del 03/11/2023, prot. 2625, di seguito riportata:
 - € 1,00 + IVA ad abitante all'anno quale quota di adesione al servizio. (dati ISTAT anno precedente);
 - — € 350,00 + IVA all'anno per ogni nuovo ingresso successivo alla stipula della convenzione.

 (Tale importo comprende: servizio di accalappio, profilassi sanitaria e mantenimento);
 - € 365,00 + IVA l'anno per ogni cane che sarà presente in struttura l'anno successivo al suo ingresso (dati ARVET al 31 dicembre dell'anno precedente) oppure per quei cani già in carico ai comuni e detenuti in precedenti strutture prima della stipula della presente convezione; oppure per quei cani entrati presso la nostra struttura e di pertinenza del Comune prima della stipula della presente convezione;
 - — € 60,00 + IVA l'anno quale profilassi sanitaria per ogni cane che sarà ancora presente in struttura l'anno successivo al suo ingresso (dati ARVET al 31 dicembre dell'anno precedente);
 - Qualora in canile pervengano cani non da cattura sul territorio, ma provenienti da altra struttura, si richiede che i cani siano già stati sterilizzati/castrati poiché è stabilito dalla legge 281 che è compito dei Comuni e delle strutture a cui si affidano i cani di intraprendere una lotta al randagismo e questa passa attraverso la castrazione/sterilizzazione degli animali al fine di evitare nuove nascite. In caso non fosse

stato fatto potremo provvedere noi <u>addebitando al Comune la cifra forfettaria di 150 euro +</u> *IVA a cane*;

– visti:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- valutata l'opportunità, in relazione alla tipologia dell'intervento, all'importo contrattuale, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di acquisire il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina le procedure per l'affidamento sotto soglia e nello specifico rende possibile procedere ad affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- dato atto che il D.Lgs. n. 36/2023 all'articolo 17, comma 1 stabilisce che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte» e al comma 2 precisa che «In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;
- evidenziato che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- accertato, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), che la spesa per l'acquisizione del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 5.000,00 per cui la stazione appaltante non soggiace all'obbligo di far ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ad altri mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- sottolineato che la procedura di individuazione del contraente come sopra illustrata risulta coerente con i principi generali delineati dal titolo I, del D.Lgs. n. 36/2023;
- dato atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso dal responsabile del servizio unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- rilevato che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

DETERMINA

- 1. di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico all'Associazione "GEA 2 ETS", con sede in via San Paolo n. 2/A, San Michele Mondovì, il servizio di custodia e cattura cani vaganti per gli anni 2024-2025-2026 con i seguenti importi economici:
 - € 1,00 + IVA ad abitante all'anno quale quota di adesione al servizio. (dati ISTAT anno precedente);
 - € 350,00 + IVA all'anno per ogni nuovo ingresso successivo alla stipula della convenzione. (Tale importo comprende: servizio di accalappio, profilassi sanitaria e mantenimento) ;
 - € 365,00 + IVA l'anno per ogni cane che sarà presente in struttura l'anno successivo al suo ingresso (dati ARVET al 31 dicembre dell'anno precedente) oppure per quei cani già in carico ai comuni e detenuti in precedenti strutture prima della stipula della presente convezione; oppure per quei cani entrati presso la nostra struttura e di pertinenza del Comune prima della stipula della presente convezione;
 - — € 60,00 + IVA l'anno quale profilassi sanitaria per ogni cane che sarà ancora presente in struttura l'anno successivo al suo ingresso (dati ARVET al 31 dicembre dell'anno precedente);
 - Qualora in canile pervengano cani non da cattura sul territorio, ma provenienti da altra struttura, si richiede che i cani siano già stati sterilizzati/castrati poiché è stabilito dalla legge 281 che è compito dei Comuni e delle strutture a cui si affidano i cani di intraprendere una lotta al randagismo e questa passa attraverso la castrazione/sterilizzazione degli animali al fine di evitare nuove nascite. In caso non fosse stato fatto potremo provvedere noi addebitando al Comune la cifra forfettaria di 150 euro + IVA a cane;
- 2. di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'operatore economico affidatario tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
- 1. di impegnare la somma complessiva di € 1.100,00 alla Missione 01, Programma 11, Titolo1, Macroaggregato 103 alla voce 800/1046/99 ad oggetto "Spese canile" del bilancio 2024/2026, esercizi 2024/2026, che presentano la necessaria disponibilità;
- 2. di precisare, in merito al contratto che si intende stipulare, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 32 comma 2, secondo periodo del Codice, quanto segue:

Oggetto del contratto ¹	Affidamento servizio di custodia e cattura cani vaganti per gli anni 2024-2025-2026 [CIG Z623E00FD2]
Fine da perseguire ²	Affidare il servizio di custodia e cattura cani vaganti per gli anni 2024-2025-2026
Forma del contratto ³	Il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale
Clausole ritenute essenziali ⁴	a) Ammontare del contratto: € 1.100,00, IVA inclusa

¹ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»

² Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»

³ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata autenticata, scambio di lettere]

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

c) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Modalità di scelta del contraente⁵

Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023

- 3. di trasmettere il presente provvedimento alla responsabile dell'area "Contabilità" per gli adempimenti di competenza;
- 4. di disporre che l'incarico in oggetto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Filippi Dario, responsabile dell'area "Tecnica Manutentiva".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

⁴ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo]

⁵ Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»

